



VISTO

Per le pubblicazioni
all'Albo Comunale di
Misilmeri.
27-12-2011

[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Regolamento di istituzione e di funzionamento del Consiglio tributario

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio
del 27-12-2011 al 11-01-2012

IL RESPONSABILE
[Handwritten signature]
(Ardizzone Giorgio)

- I n d i c e -

Capo I

Istituzione e compiti del Consiglio tributario

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Compiti del Consiglio Tributario.

Capo II

Composizione ed elezione del Consiglio tributario

- Art. 3 Composizione del Consiglio Tributario
- Art. 4 Requisiti ed incompatibilità
- Art. 5 Formazione dell'elenco dei candidati
- Art. 6 Elezione del Consiglio Tributario
- Art. 7 Durata del Consiglio Tributario
- Art. 8 Cessazione, revoca e decadenza dalla carica.

Capo III

Funzionamento del Consiglio tributario

- Art. 9 Rappresentanza del Consiglio tributario
- Art.10 Attività del Consiglio tributario
- Art.11 Obblighi dei Consiglieri
- Art.12 Locali e mezzi del Consiglio tributario
- Art.13 Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'Amministrazione
- Art.14 Trattamento economico (gratuità della carica)

Capo I*Istituzione e compiti del Consiglio tributario***Art.1****Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2° del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122.

2. Il Consiglio tributario rappresenta organo consuntivo dell'Amministrazione Comunale chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2**Compiti del Consiglio Tributario**

1. Al Consiglio tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- Individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del Territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 12, del d.l. n. 78/2010;
- Individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- Individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- Esaminare anche con metodo di campionatura le copie delle dichiarazioni messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate relative ai contribuenti residenti nel territorio del Comune per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime;
- Segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione;
- Esaminare le segnalazioni pervenute al comune relative agli avvisi di

accertamento che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale e comunicare ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

2. Il Consiglio tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta della Giunta Comunale. Esso esprime inoltre parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione inerenti la disciplina dei tributi comunali.

Capo II*Composizione ed elezione del Consiglio tributario***Art.3****Composizione del Consiglio tributario**

1. Il Consiglio tributario del Comune di Misilmeri è composto da cinque membri.

2. Nelle seduta di insediamento il Consiglio tributario nomina, scegliendolo tra i propri componenti, un Presidente.-

3. La seduta di insediamento è convocata dal Sindaco ed è presieduta, sino alla elezione del Presidente, dal componente più anziano d'età.

Art.4**Requisiti ed incompatibilità**

1. Possono essere eletti nel Consiglio tributario i residenti nel territorio comunale che:

- a) siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
- b) siano in possesso o del diploma di scuola media superiore, conseguito in corso di studi di durata superiore a tre anni, in materie ragionieristiche/contabili, o del diploma di laurea, conseguito in corso di studi di durata anche triennale, in materie economiche o giuridiche;
- c) non abbiano riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto.-

2. Non possono fare parte del Consiglio tributario:

- a. Coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
- b. I dipendenti del Comune;
- c. Coloro che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti innanzi gli uffici finanziari, le Commissioni tributarie o in altre sedi

giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazione di categoria;

- d. I membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
- e. I magistrati in attività di servizio;
- f. Coloro che ricoprono l'incarico di Presidente o responsabile di Associazioni, Comitati locali etc;
- g. Persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra loro;
- h. Coloro che sono in mora con il pagamento delle imposte erariali o locali.-

Art.5

Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio tributario, il Comune pubblica apposito avviso all'albo pretorio comunale e ne dà la più ampia diffusione attraverso il sito web dell'Ente.-

2. I soggetti interessati devono proporre la propria candidatura al Comune, entro il termine indicato nell'avviso, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause ostative all'elezione, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del precedente art.4.- Alla proposta di candidatura deve essere altresì allegato il curriculum vitae dell'interessato.-

3. Sulla scorta delle proposte di candidatura pervenute, e previa istruttoria inerente la verifica del possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause ostative, l'Area Servizi tributari predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio comunale.-

4. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.-

Art.6

Elezione del Consiglio Tributario

1. I componenti del Consiglio tributario vengono eletti dal Consiglio comunale tra i soggetti inclusi nell'elenco dei candidati di cui al precedente articolo 5.

2. Il Consiglio tributario è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e in unica votazione.- Ogni consigliere comunale può esprimere non più di due preferenze.- In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano d'età.-

Art.7

Durata del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario resta in carica per tre anni decorrenti dalla data della delibera di elezione.- I componenti del Consiglio tributario possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.-

2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza della carica di consigliere, il Consiglio Comunale nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.

3. Il Consiglio comunale provvede, entro il termine di scadenza del mandato, alla elezione del nuovo organo. Il Consiglio tributario, per il principio della continuità amministrativa assolve le sue funzioni fino alla accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque, per un periodo massimo di 45 giorni dalla data di scadenza del mandato.

Art.8

Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il Consigliere tributario cessa dalla carica per:

- Scadenza del mandato;
- Dimissioni volontarie;
- Impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 giorni. Il Presidente ne dà comunicazione all'Ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento;
- Perdita dei requisiti.

2. Il Consigliere tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni, nonché per violazione degli obblighi di cui all'art. 11. Il Presidente del Consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al Consigliere tributario, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

3. Il Consigliere tributario decade dall'incarico:

- Per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
- Per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio Comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione.

5. La revoca viene disposta con deliberazione del consiglio comunale da notificare all'interessato entro 20 giorni

dall'adozione.

Capo III

Funzionamento del Consiglio tributario

Art.9

Rappresentanza del Consiglio tributario

Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il comune ed il consiglio medesimo.

Art.10

Attività del Consiglio tributario

1. L'attività del Consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

2. La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, anche su richiesta del sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, ovvero a seguito di richiesta scritta da parte di almeno due dei membri in carica o del responsabile del servizio tributi. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica a cura dell'Ufficio tributi almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata il termine è riducibile a 24 ore.

3. Le sedute del Consiglio tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di assenza del presidente, le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.

4. Alle sedute del Consiglio tributario assiste anche un segretario nominato dal Sindaco tra i dipendenti comunali.- In assenza del segretario il Presidente può designare a sostituirlo il componente più giovane del Consiglio tributario.- Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore con delega ai tributi, nonché il responsabile dell'Area Servizi tributari.-

Art.11

Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso,

oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2°, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Art.12

Locali e mezzi del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

2. Ai componenti del Consiglio tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Art.13

Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'Amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio tributario in attuazione dei compiti previsti dall'art. 2, comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al Comune, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il comune informa il Presidente del Consiglio tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.

2. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio Tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.

3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:

- Per il Consiglio Comunale, il Presidente;
- Per la Giunta Comunale, il Sindaco o l'Assessore con delega ai tributi;

- Per gli uffici comunali, il responsabile/dirigente del servizio tributi.
4. Il Consiglio tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:
- Può accedere agli atti e documenti del Comune e tramite motivata richiesta scritta del Presidente al Sindaco richiedere copia di documenti ed elementi, in possesso degli uffici comunali e dal Consiglio ritenuti utili per l'espletamento delle sue funzioni. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - Riceve le convocazioni del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - Partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari, a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - Può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi.

Art.14

**Trattamento economico
(gratuità della carica)**

1. La carica di Consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, gettone o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.- Ad intervenuta esecutività della citata deliberazione n. _____/2011, il regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal _____ al _____, ed è entrato in vigore il _____, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-